

Anno CXXXIII - Numero 23

Roma, 15 dicembre 2012

Pubblicato il 15 dicembre 2012



BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

Art. 2
(*Consigli di disciplina territoriali*)

1. I consigli di disciplina territoriali hanno sede presso i consigli provinciali dei collegi degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e svolgono compiti di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri, scelti fra gli iscritti nel collegio territoriale, pari a quello dei consiglieri che svolgono funzioni disciplinari presso i corrispondenti consigli provinciali al momento della nomina.

3. I consigli di disciplina territoriali hanno la stessa durata temporale dei consigli dei collegi territoriali di cui fanno parte, calcolata dalla data dell'insediamento.

4. Se il numero degli iscritti all'albo del collegio territoriale è esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta del collegio territoriale interessato, il Ministero vigilante, sentito il consiglio nazionale interessato, può disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli albi di due o più province viciniori, designandone la sede.

Art. 3
(*Nomina dei componenti i consigli territoriali di disciplina*)

1. I membri dei consigli di disciplina territoriale sono nominati dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede il corrispondente collegio territoriale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi, redatto in ordine alfabetico a cura del consiglio del collegio territoriale, scelti fra coloro che abbiano almeno cinque anni di iscrizione e ne abbiano fatto richiesta.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare ed i soggetti ivi indicati non devono trovarsi in una delle condizioni indicate ai commi 2 e 4 dell'art. 5.

3. Dal sessantesimo al quindicesimo giorno precedente la scadenza del consiglio del collegio territoriale sono aperti i termini per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che si propongono quali componenti il consiglio di disciplina ed il presidente del collegio territoriale ne dà comunicazione a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima. Il consiglio del collegio nazionale emana specifiche direttive per rendere omogenee le procedure.

4. Per assicurare la comparabilità delle candidature e garantire l'economia del procedimento, le proposte devono essere obbligatoriamente trasmesse a mezzo PEC - posta elettronica certificata, secondo modalità definite dal consiglio del collegio nazionale; per garantire parità di trattamento fra tutti gli iscritti i collegi degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati mettono a disposizione caselle PEC gratuite per coloro che ne facciano richiesta.

5. Chiusi i termini per la presentazione delle candidature, l'elenco dei soggetti che si sono proposti è pubblicato, a cura del presidente del collegio territoriale, in maniera ben visibile sul sito internet del collegio nazionale ovvero, se esistente, anche del collegio territoriale; la pubblicazione assolve all'obbligo di pubblicità e conoscenza nei confronti dei terzi, ad ogni effetto.

6. La selezione dei nominativi da inserire nell'elenco di cui al comma 1 ha luogo nei venti giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio del collegio territoriale, attingendo all'interno di una lista di soggetti dichiaratisi disponibili, fra coloro che abbiano particolari attitudini alle funzioni da svolgere. Il numero dei componenti viene selezionato in misura superiore ad un terzo rispetto ai nominativi che saranno trasmessi al presidente del tribunale: ai nominativi in supero si attinge nel caso di rinunce, dimissioni, decesso ovvero per qualunque altra causa che riduca il numero dei componenti, da trasmettere al presidente del tribunale, sotto il minimo necessario.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 23 NOVEMBRE 2012

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei consigli di disciplina territoriali e nazionale dei collegi degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

7. Il presidente del consiglio del collegio territoriale, subito dopo la composizione dell'elenco di cui al comma 6, richiede ai soggetti designati una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con l'incarico di componente del consiglio di disciplina, di assenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e di accettazione dell'eventuale carica. La richiesta è trasmessa con modalità idonee ad avere certezza del recapito.

8. Ove la dichiarazione di cui al comma precedente non pervenga entro 72 ore, l'interessato viene espunto dall'elenco e sostituito con il primo nominativo dei sorteggiati in supero.

9. Una volta acquisite le dichiarazioni di cui al comma 7, l'elenco è trasmesso senza indugio al presidente del tribunale del capoluogo di provincia il quale provvede a nominare i membri effettivi, comunicandoli senza indugio al presidente del collegio territoriale competente per il successivo insediamento dell'organo.

10. L'insediamento del consiglio di disciplina avviene successivamente alla nomina del collegio di disciplina e contestualmente all'insediamento di quest'ultimo. L'insediamento è soggetto alla procedura di pubblicità di cui al comma 5, con le medesime conseguenze. Ai soggetti che compongono il consiglio ed il collegio di disciplina è notificata, a cura del collegio territoriale e con mezzo idoneo a garantirne il recapito, la notizia della nomina e della carica attribuita, insieme alla data in cui avverrà l'insediamento, con un preavviso non inferiore a giorni dieci.

11. Dopo la nomina del collegio di disciplina, il presidente del collegio territoriale provvede anche alla nomina del presidente e del segretario del consiglio di disciplina, secondo il criterio della maggiore e minore anzianità di iscrizione e, ove pari, all'anzianità anagrafica.

12. Qualora, per dimissioni, decesso o qualunque altra causa il numero dei componenti il consiglio di disciplina sia insufficiente a garantire la regolare costituzione del collegio di disciplina, il presidente del collegio territoriale competente provvede senza indugio a trasmettere al presidente del tribunale un numero doppio di soggetti, scegliendoli fra quelli inizialmente individuati ai sensi del comma 6, per le necessarie integrazioni.

13. Qualora il numero dei soggetti inizialmente individuati non fosse sufficiente, il collegio territoriale procede attingendo ai nominati in supero, ai sensi del comma 6. Nel caso anche costoro risultassero insufficienti procede con nuove indicazioni.

14. Qualora la lista dei soggetti che si sono inizialmente proposti per l'incarico di componenti il consiglio di disciplina fosse in numero inferiore a quelli da trasmettere al presidente del tribunale, il presidente del collegio territoriale competente comunica la circostanza al presidente del consiglio del collegio nazionale, il quale indica a quale consiglio di disciplina di un collegio territoriale vicinore fare riferimento.

Art. 4

(Collegi di disciplina territoriali)

1. Il collegio che decide le questioni disciplinari è chiamato «collegio di disciplina» ed è composto da tre consiglieri, facenti parte del consiglio di disciplina territoriale.

2. La nomina dei componenti il collegio di disciplina è effettuata dal presidente del collegio territoriale competente attraverso il metodo del sorteggio; i componenti sorteggiati restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dei collegi territoriali di cui fanno parte, calcolato dalla data dell'insediamento. Le procedure di sorteggio sono pubbliche.

3. In caso di dimissioni di uno o più componenti del collegio di disciplina, il presidente del consiglio territoriale provvede tempestivamente ad integrare l'organo con le stesse modalità di cui al comma 2; la stessa procedura si utilizza nei casi di astensioni o ricusazioni. Si applica in ogni caso quanto previsto ai commi 13 e 14 dell'art. 3.

4. I collegi di disciplina sono presieduti dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianità, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le fun-

zioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianità, dal consigliere con minore anzianità anagrafica.

5. I componenti i collegi di disciplina devono rendere, prima dell'avvio della trattazione di ogni nuova causa, una dichiarazione identica a quella di cui al comma 7 dell'art. 3.

Art. 5

(Incompatibilità - Decadenza - Astensione e ricusazione)

1. La carica di consigliere del consiglio o del collegio di disciplina territoriale è incompatibile con la carica di consigliere e di componente il collegio dei revisori dei conti del medesimo consiglio territoriale nonché con la carica di consigliere del consiglio nazionale.

2. I componenti dei consigli o dei collegi di disciplina che risultino:

- avere riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione ovvero contro la fede pubblica ovvero contro il patrimonio ovvero contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- avere riportato condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- essere od essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti, per i componenti i consigli di disciplina, con la procedura di cui al comma 12 dell'art. 3 e, per i componenti i collegi di disciplina, con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 4.

3. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio e del collegio di disciplina territoriale sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

4. Si devono astenere dal giudizio disciplinare coloro i quali siano coniugi dell'incolpato o del denunciante ovvero abbiano con essi legami di parentela entro il terzo grado e coloro i quali siano in conflitto di interesse per avere intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ovvero con il denunciante. Ai fini della individuazione del conflitto di interesse si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215.

5. I soggetti designati a comporre i consigli di disciplina devono rendere, prima dell'invio del loro nominativo al presidente del tribunale, la dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 3, ed i soggetti nominati a comporre il collegio di disciplina devono rendere una analoga dichiarazione prima dell'avvio di ogni nuovo procedimento.

6. In ogni caso i componenti i consigli ed i collegi di disciplina, qualora si accorgano di cause sopravvenute di conflitto di interessi, devono comunicarlo, rispettivamente, al presidente del collegio territoriale ed agli altri componenti l'organo di cui fanno parte, astenendosi dal partecipare in qualunque modo al procedimento.

Art. 6

(Oneri di funzionamento degli organi disciplinari territoriali)

1. Ai componenti i consigli di disciplina territoriali non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per assolvere al proprio ufficio.

2. Ai presidenti ed ai segretari dei consigli di disciplina territoriali compete per ogni adunanza un gettone di presenza, se previsto, identico a quello dei componenti il consiglio del collegio territoriale, oltre le spese.

3. Ai componenti il collegio di disciplina territoriale compete per ogni riunione il gettone di presenza di cui al comma 2, se istituito, oltre le spese.

4. In ogni caso, a prescindere dal numero di adunanza svolte, non può essere riconosciuto più di un gettone ogni giorno di lavoro.

5. I compiti di segreteria dei consigli di disciplina territoriali sono svolti utilizzando le risorse umane e strumentali dei collegi territoriali presso cui insistono.

Art. 7

(Consiglio di disciplina nazionale)

1. Il consiglio nazionale di disciplina è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, eletti con separata votazione insieme ai componenti il consiglio nazionale, con le stesse modalità e procedure.

2. Il consiglio nazionale di disciplina resta in carica per la stessa durata del consiglio nazionale e viene insediato unitamente a questo ultimo, con separata procedura e verbale.

3. I collegi di disciplina sono presieduti dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianità, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianità, dal consigliere con minore anzianità anagrafica.

4. In caso di dimissioni di uno o più componenti il collegio di disciplina, il presidente del consiglio nazionale provvede tempestivamente ad integrare l'organo con i membri supplenti, secondo l'ordine delle preferenze ottenute; qualora non vi siano membri supplenti si procede con elezioni suppletive.

5. In caso di astensioni o ricusazioni relative ad un singolo procedimento il presidente del consiglio nazionale provvede tempestivamente ad integrare l'organo con i membri supplenti, secondo l'ordine delle preferenze ottenute; qualora non vi siano membri supplenti si applica la procedura di cui al comma 7 dell'art. 9.

6. I membri del consiglio nazionale di disciplina eletti a norma del precedente comma 4 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.

Art. 8

(Procedure, funzionamento ed incompatibilità del consiglio di disciplina nazionale)

1. La carica di consigliere del consiglio di disciplina nazionale è incompatibile con la carica di consigliere e di componente il collegio dei revisori dei conti di un consiglio territoriale, con la carica di consigliere del consiglio nazionale nonché con la carica di componente il consiglio di disciplina territoriale.

2. I componenti dei consigli di disciplina che risultino trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 5, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 7.

3. I componenti il consiglio di disciplina nazionale devono rendere, prima dell'avvio della trattazione di ogni nuova causa, una dichiarazione identica a quella di cui al comma 7 dell'art. 3.

4. In ogni caso i componenti del consiglio nazionale di disciplina, qualora si accorgano di cause sopravvenute di conflitto di interessi, devono comunicarlo, rispettivamente, al presidente del collegio nazionale ed agli altri componenti il consiglio nazionale di disciplina, astenendosi dal partecipare al procedimento.

5. Il procedimento dinanzi al consiglio nazionale di disciplina si svolge secondo la disciplina sui giudizi disciplinari attualmente in vigore per il corrispondente grado di giudizio.

6. Le segnalazioni disciplinari pervenute al consiglio nazionale di disciplina sono annotate in un apposito registro cronologico tenuto a cura del presidente e del segretario, i quali altresì ne valutano la procedibilità, eventualmente disponendone il rigetto nei casi di evidente infondatezza.

7. L'astensione e la ricusazione dei membri del collegio di disciplina sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

8. Le decisioni del collegio di disciplina territoriale sono notificate a cura del presidente all'interessato, al presidente del collegio nazionale ed agli uffici di cui all'art. 8 della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni.

9. Ai componenti il consiglio di disciplina nazionale compete lo stesso trattamento previsto per i consiglieri componenti il consiglio del collegio nazionale.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni precedenti, in quanto applicabili.

2. Per garantire l'economia e l'efficienza dell'azione amministrativa, i procedimenti disciplinari per i quali si è già proceduto all'adozione della delibera di apertura del procedimento ovvero di contestazione degli addebiti alla data di insediamento dei consigli di disciplina, sono conclusi, nel corrispondente grado di giudizio, dagli organismi disciplinari presso i quali sono incardinati al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In deroga a quanto previsto con il presente regolamento, la selezione dei nominativi di cui al comma 6 dell'art. 3, riferita ai componenti i primi consigli di disciplina territoriali, ha luogo entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; i termini per presentare le candidature devono restare aperti per non meno di 45 giorni.

4. Qualora la scadenza naturale del consiglio del collegio territoriale o nazionale avvenga entro un termine doppio rispetto al primo termine di cui al precedente comma 3, non si dà luogo alla procedura relativa e si attende l'attivazione della procedura prevista al comma 3 dell'art. 3.

5. In fase di prima applicazione i componenti del primo consiglio nazionale di disciplina sono designati, nel numero di tre, dal consiglio del collegio nazionale fra i propri componenti, con deliberazione assunta a maggioranza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. I soggetti così designati cessano di svolgere qualunque funzione amministrativa nell'ambito del consiglio del collegio nazionale e si riuniscono separatamente da esso per svolgere le sole funzioni disciplinari di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento. Essi restano in carica per l'intera durata del mandato originariamente ricevuto e cessano contestualmente alla cessazione del consiglio del collegio nazionale.

7. In caso di astensione, ricusazione, dimissioni o qualunque altra causa che faccia cessare, permanentemente o temporaneamente, uno o più componenti del primo consiglio nazionale di disciplina insediato ai sensi del precedente comma 6, gli stessi sono sostituiti da soggetti designati per sorteggio dal consiglio del collegio nazionale, scelti fra i presidenti in carica dei consigli di disciplina territoriali i quali, a loro volta, sono sostituiti secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 4.